

## XXXV.

## TORNATA DEL 25 NOVEMBRE 1895

## Presidenza del Presidente FARINI.

**Sommario.** — *Votazione a scrutinio segreto dei due progetti di legge discussi ed approvati per articoli nelle sedute precedenti — Discussione del progetto di legge: Espropriazioni e consorzi minerari — Approvazione dei primi quattro articoli del progetto dopo discussione sull'articolo 1 nella quale parlano i senatori Zanolini ed il ministro di agricoltura e commercio — Discorrono sull'articolo 5 i senatori Di Camporeale, Parenzo, Majorana-Calatabiano, Brioschi relatore, Cannizzaro, il ministro di agricoltura, industria e commercio ed il senatore Guarneri — Presentazione di un disegno di legge per modificazioni all'ordinamento del Corpo delle guardie di finanza — Seguito della discussione — Rinvio dell'articolo 5 all'Ufficio centrale, in seguito a nuove osservazioni dei senatori Di Camporeale e Majorana-Calatabiano ed approvazione degli articoli da 6 a 10 — Considerazioni del ministro di agricoltura e commercio sugli articoli 11, 12, 13 e 14, dei quali la maggioranza dell'Ufficio centrale propone la soppressione — Dichiarazione del presidente del Consiglio ed approvazione della proposta del relatore senatore Brioschi di rinvio della discussione del progetto di legge — Avvertenze del presidente in ordine ai lavori del Senato — Risultato della votazione a scrutinio segreto — Aggiornamento delle sedute a nuovo avviso a domicilio.*

La seduta è aperta alle ore 15 e 35.

È presente il ministro di agricoltura, industria e commercio. Intervengono in seguito il ministro degli affari esteri, il presidente del Consiglio, il ministro guardasigilli ed il ministro delle finanze.

Il senatore, *segretario*, DI SAN GIUSEPPE legge il processo verbale della tornata di sabato, il quale è approvato.

**Votazione a scrutinio segreto.**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la votazione a scrutinio segreto dei seguenti progetti di legge:

Procedimento speciale in materia di contravvenzioni;

Tramvie a trazione meccanica e ferrovie economiche.

Si procede all'appello nominale.

(Il senatore, *segretario*, CORSI fa l'appello nominale).

PRESIDENTE. Si lascieranno le urne aperte.

Intanto credo avvertire il Senato che il presidente del Consiglio, trattenuto nell'altro ramo del Parlamento, desiderando essere presente alla discussione del progetto di legge che è all'ordine del giorno, prega il Senato di indugiare per breve tempo questa discussione affinché egli possa intervenire in Senato.

**Discussione del progetto di legge:**

« **Espropriazioni e consorzi minerari** » (N. 5).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del progetto di legge: Espropriazioni e consorzi minerari.

Domando al signor ministro di agricoltura e commercio, se intenda che la discussione si apra sul controprogetto dell'Ufficio centrale, o che si discuta sul suo progetto.

BARAZZUOLI, *ministro d'agricoltura, industria e commercio*. Non ho alcuna difficoltà che la discussione abbia luogo sul progetto dell'Ufficio centrale.

PRESIDENTE. Prego di dar lettura del progetto di legge.

Il senatore, *segretario*, DI SAN GIUSEPPE legge:  
(V. Stampato N. 5-A).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

Nessuno chiedendo la parola e non essendovi oratori iscritti, la discussione generale è chiusa, e passeremo a quella degli articoli che rileggo:

#### Art. 1.

Le opere e le occupazioni di beni immobili necessarie a difendere e liberare dalle acque le miniere, cave e torbiere, alla ventilazione dei cavi sotterranei, al deposito delle materie escavate, al loro trasporto con qualunque mezzo, compresi quelli per fili aerei e per meccanismi mossi dall'elettricità, al transito dei materiali necessari per l'esercizio, sono annoverate fra quelle per cui si può far luogo alla dichiarazione di utilità pubblica.

La dichiarazione di pubblica utilità avrà tutti gli effetti derivanti dalla legge 25 giugno 1865, n. 2359, e dalle successive leggi emanate sulla espropriazione per pubblica utilità.

Il relativo decreto reale sarà proposto dal ministro di agricoltura, industria e commercio, sentite le osservazioni di tutti gli interessati, udito il Consiglio delle miniere ed osservate le norme stabilite nelle suddette leggi sulle espropriazioni.

Il senatore Zanolini ha facoltà di parlare sull'articolo primo.

Senatore ZANOLINI. L'Ufficio centrale nella sua relazione ha spiegato chiaramente l'oggetto del primo articolo, dicendo:

Coll'articolo 1 in conformità della legge del 25 giugno 1865: *Sulle espropriazioni per causa d'utilità pubblica*, si annoverano alcune opere ed occupazioni di terreni stimate necessarie alla coltivazione, alla sicurezza ed alla salubrità

delle miniere, per le quali può farsi luogo alla dichiarazione di utilità pubblica.

Orbene, mi sembra che fra le opere necessarie alla coltivazione delle miniere ne sono state omesse alcune che dovrebbero essere citate tassativamente; perciò propongo che all'articolo primo, dopo le parole: « Le opere e le occupazioni di beni immobili, necessarie, ecc. » si aggiunga: « al collocamento degli apparecchi e dei forni occorrenti per la preparazione e la lavorazione dei minerali.

Credo che l'onorevole ministro e l'Ufficio centrale non avranno difficoltà ad accettare questa aggiunta che non fa che chiarire la disposizione di legge.

Vorrei poi che alla fine del primo comma si aggiungessero « e l'espropriazione dei terreni esposti all'azione deleteria delle esalazioni solforose ed altre prodotte dalla fusione e torrefazione dei minerali.

Tutti sanno che nelle miniere di Sicilia e di Romagna dove si adoperano i calcarani, e nelle miniere di rame nelle quali si effettua la torrefazione delle calcopirite in grandi mucchi all'aria libera, queste operazioni producono esalazioni di anidride solforosa che danneggiano i terreni circostanti. Da ciò nascono contestazioni e litigi fra proprietari ed esercenti minerari.

I proprietari giustamente richiedono un risarcimento di danni, ma il più delle volte le loro pretese sono eccessive; le Società invece vorrebbero pagare il meno possibile; e di lì questioni che sono causa di frequenti processi davanti i tribunali e che danneggiano grandemente l'industria mineraria.

Quello che io propongo è che sia data facoltà di espropriare per utilità pubblica quei terreni che inevitabilmente sono esposti ai danni accennati e che i proprietari non vogliono cedere o per i quali chiedono prezzi esorbitanti. La facoltà di espropriare sarà però sempre subordinata all'approvazione del ministro di agricoltura, industria e commercio come è disposto nel comma terzo dell'articolo che discutiamo.

Ma tale facoltà inserita nella legge servirà di freno alle eccessive pretese dei proprietari del suolo; e con ciò riuscirà di grande vantaggio ad alcune delle più importanti industrie minerarie del nostro paese.

Io spero che tanto il ministro che l'Ufficio

centrale verranno far buon viso alle mie due proposte.

PRESIDENTE. Il signor senatore Zanolini propone due emendamenti nel primo paragrafo dell'articolo 1:

1° Che dopo le parole: « Le opere e le occupazioni di beni immobili necessarie » si aggiunga: « al collocamento degli apparecchi dei forni occorrenti per la preparazione e la lavorazione dei minerali; »

2° Che dopo le parole: « Al transito necessario dei materiali necessari per l'esercizio » si aggiunga: « e l'espropriazione dei terreni esposti all'azione deleteria delle esalazioni solforose ed altre prodotte dalla fusione o torrefazione dei minerali ».

Senatore BRIOSCHI, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore BRIOSCHI, *relatore*. L'Ufficio centrale non ha difficoltà ad accogliere la prima delle aggiunte proposte dall'onorevole collega Zanolini, salvo la collocazione di essa che non mi pare la più opportuna. L'Ufficio centrale potrebbe, forse, trovare il modo di porre meglio nell'articolo primo questa prima proposta.

Quanto alla seconda non la crediamo accettabile. È chiaro che sarebbe difficile di volta in volta poter vedere come dovrebbe essere applicata la legge, perchè talvolta ne è difficile l'applicazione. Non credo poi di poter accettare la seconda proposta, tanto più che credo vi sia nella legge qualche cosa che si avvicina a questa proposta stessa. Potrebbe darsi benissimo che vi sia contraddizione con altra disposizione legislativa. Lo pregherei quindi di volersi contentare della prima aggiunta che noi accettiamo volentieri e di rinunciare alla seconda.

Io non so cosa pensi il signor ministro in proposito; in quanto a noi, ripeto, non abbiamo difficoltà di accettare la prima proposta.

BARAZZUOLI, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

BARAZZUOLI, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Mi trovo pienamente d'accordo con l'Ufficio centrale, imperocchè il primo emendamento, od aggiunta, mi pare che completi l'articolo.

Rispetto al secondo, io pregherei l'onorevole

Zanolini a volerlo riserbare per quando si discuterà un altro disegno di legge che è già innanzi al Senato, e nel quale si fa oggetto di disposizioni la questione che esso solleva con il suo emendamento; allora potrà essere luogo a meglio determinare i limiti della sua proposta, che in genere è buona, ma ha bisogno di essere studiata e delimitata.

E poichè ho la parola, non per sollevare obiezioni, ma per una dichiarazione in senso di verità storica, debbo dire il perchè nell'articolo primo, tra le diverse opere per le quali si domandava l'espropriazione, si contemplava la conservazione delle sorgenti minerali e termali di uso sanitario, stata tolta dall'Ufficio centrale, nè il Governo insiste perchè venga mantenuta.

Devo bensì dire perchè il Governo pose anche questa disposizione nell'articolo.

Fino dal 1868 - poichè questi argomenti pur troppo sono stati soggetti a continuo ballottio tra Senato e Camera, e di continuo studio - fu fatta una proposta consimile, nella quale appunto era compresa la conservazione delle sorgenti minerali e termali, e fu poi tolta dalla Commissione della Camera, che esaminò il progetto del ministro Castagnola.

In seguito, nel 1886, fu proposta un'altra legge su quest'argomento, e il ministro proponente, che allora era il Grimaldi, presentò l'articolo senza le parole: « conservazione delle sorgenti minerali e termali di uso sanitario ».

Il Senato invece, con sua deliberazione, ristabilì questa parte, che era stata abbandonata dal ministro Grimaldi: ed io, in omaggio al voto del Senato, l'avevo riproposta. L'Ufficio centrale la crede non necessaria, ed io non insisto.

Senatore ZANOLINI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore ZANOLINI. Ringrazio l'Ufficio centrale e il ministro di aver accettata la prima parte della mia proposta e consento pienamente che l'aggiunta venga messa dopo le parole « necessari per l'esercizio ».

In quanto alla seconda la ritiro, e prego la Commissione che esaminerà il progetto cui ha accennato il ministro di volerne tener conto.

PRESIDENTE. Il signor ministro non propone la restituzione delle parole che la Commissione ha cancellato?

BARAZZUOLI, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. No, no.

PRESIDENTE. Allora nessun altro chiedendo la parola pongo ai voti la proposta fatta dal senatore Zanolini, di aggiungere, dopo le parole: « al transito dei materiali per l'esercizio », le seguenti: « al collocamento degli apparecchi e forni occorrenti per la preparazione e lavorazione dei minerali ecc. »; aggiunta che è accettata dal Governo e dall'Ufficio centrale.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Pongo ai voti il complesso dell'articolo così emendato.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

#### Art. 2.

I proprietari o possessori di miniere, cave e torbiere contigue o vicine, per l'utile coltivazione delle quali siano riconosciute necessarie opere in comune al fine di provvedere allo scolo ed allo esaurimento delle acque, ad agevolare la ventilazione dei lavori, all'estrazione del minerale, alla costruzione delle strade, alla sicurezza ed alla salubrità dei lavori, possono essere uniti in consorzio obbligatorio al fine di eseguire e mantenere le opere medesime, quando sia voluto dalla maggioranza.

Per l'esecuzione delle opere suindicate e di qualunque altra opera riconosciuta necessaria in comune al fine di agevolare l'utile coltivazione di miniere, cave e torbiere contigue, i proprietari e possessori possono unirsi in consorzio volontario, il quale sarà costituito per atto pubblico, a termini degli articoli 658, 660 e 661 del Codice civile.

Senatore GADDA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

Senatore GADDA. Mi permetterei di fare una domanda.

In quest'articolo e nel successivo si parla di maggioranza di interessati. Desidererei di sapere come si tratta di valutare questa maggioranza.

Senatore BRIOSCHI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

Senatore BRIOSCHI, *relatore*. Come s'intende computare questa maggioranza è detto nel successivo art. 9.

Senatore GADDA. Allora mi riservo di parlare su quell'articolo.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo la parola pongo ai voti l'art. 2.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

#### Art. 3.

Il consorzio obbligatorio sarà istituito in seguito a domanda della maggioranza degli interessati, mediante decreto ministeriale, previa un'inchiesta amministrativa in contraddittorio delle parti interessate e udito il Consiglio delle miniere.

Nel decreto saranno determinate le opere da eseguirsi, i termini entro i quali dovranno incominciarsi ed ultimarsi, le condizioni del consorzio e le quote di concorso per l'esecuzione delle opere in ragione dell'utile che ciascun consorziato potrà ritrarne.

Le quote di concorso per le spese di manutenzione e di esercizio saranno determinate a principio di ogni biennio in ragione dell'utile che ciascun consorziato avrà ritratto nel biennio precedente.

La responsabilità dei consorziati è limitata nelle proporzioni della quota a ciascuno spettante.

(Approvato).

#### Art. 4.

Ciascuno degli interessati appartenenti alla minoranza avranno diritto di ammortizzare i rispettivi contributi al consorzio, tanto per la esecuzione delle opere, quanto per le spese di manutenzione e di esercizio, in venti annualità uguali, calcolate all'interesse annuo adottato per le operazioni del credito fondiario al momento della costituzione del consorzio, fornendo garentia ipotecaria sulla propria miniera, cava o torbiera.

(Approvato).

#### Art. 5.

All'atto di costituzione del consorzio ciascuno degli interessati appartenente alla minoranza potrà liberarsi dall'obbligo di formarne

parte, col cedere al consorzio stesso la sua parte di miniera, cava o torbiera, mediante indennità ai termini della legge sulle espropriazioni per causa di utilità pubblica, avuto riguardo alle leggi che regolano le miniere, cave e torbiere nelle diverse provincie del Regno. Però nella valutazione della indennità non sarà tenuto conto dell'aumento di valore che quella parte di miniera, cava o torbiera potrà acquistare per effetto delle opere da eseguirsi dal consorzio.

Il pagamento della suddetta indennità potrà aver luogo in venti annualità nei modi stabiliti dall'art. 4.

Qualora durante l'esistenza del consorzio ciascuno degli interessati appartenenti alla minoranza vorrà liberarsi dagli obblighi ad essa inerenti, potrà abbandonare al medesimo la sua quota, senza diritto alcuno ad indennità.

Senatore DI CAMPOREALE. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore DI CAMPOREALE. Qui non avrei da fare che una semplice osservazione di forma.

L'ultimo comma di quest'articolo non si capisce bene, forse, per errore di stampa.

Per maggior chiarezza proporrei una nuova redazione di questo comma, che non tocca la sostanza.

Io direi così: « Durante l'esistenza del consorzio ciascuno degli interessati appartenenti alla minoranza, potrà abbandonare al medesimo la sua quota, senza diritto alcuno ad indennità ».

Senatore BRIOSCHI, *relatore* L'Ufficio centrale accetta questo emendamento.

BARAZZUOLI, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

BARAZZUOLI, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Accetto io pure l'emendamento proposto dall'onorevole Di Camporeale, quantunque sostituito il *voglia* al *vorrà* la dizione dell'articolo sarebbe stata la stessa ed egualmente limpida e chiara; ad ogni modo, non è mai da rigettarsi il meglio.

Però vorrei, pure accettando questa modificazione che arreca un miglioramento alla primitiva dizione dell'articolo, fare un'aggiunta la quale mi par necessaria per evitare qualche caso di ingiustizia.

E vengo subito ad un caso, che avrei escogitato, e così sarò più chiaro.

Un consorzio di proprietari di miniere costruisce a spese comuni un pozzo per la educazione dell'acqua; compera in comune una macchina a vapore per estrarre l'acqua. Ad uno dei proprietari piace di non rimanere più nel consorzio, e quindi abbandona la sua quota senz'aver diritto ad un'indennità; ma egli continua a godere del beneficio del lavoro, perchè il lavoro della macchina a vapore continua a giovare non solamente alle miniere che rimangono in consorzio, ma anche alla sua. Egli si sottrae alle spese di manutenzione, che talvolta possono essere di una relativa gravità. Mi parrebbe quindi che a questo articolo dovesse farsi un'aggiunta in questi termini: « quando l'opera costruita in comune non arrechi più alcun utile alla miniera, che ha rinunciato ».

Senatore BRIOSCHI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Parli pure.

Senatore BRIOSCHI, *relatore*. Nel concetto dell'Ufficio centrale la parola « quota » e in questo articolo, e in tutto il complesso del progetto di legge, ha il significato di *miniera*, cioè della parte in miniera che ciascun componente il consorzio ha messo.

BARAZZUOLI, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BARAZZUOLI, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Se la parola « quota » non significa quota di capitale, ma quota di miniere, allora la questione è finita. Ma può rimanere un dubbio che a me e ad altri era nato, che la parola « quota » significasse la porzione di spesa d'impianto dell'opera sostenuta dal rinunciante. Ma se essa deve voler dire la miniera o quota parte di miniere consorziata di proprietà del rinunciante, allora lo schiarimento è necessario.

Senatore DI CAMPOREALE. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

Senatore DI CAMPOREALE. Anche a me pare che c'è qualche equivoco che sarebbe bene di chiarire. Anch'io avevo interpretato l'articolo della Commissione nel senso che per rinuncia della quota si debba intendere quota della miniera, ed è giusta la parola « quota », perchè indica rinuncia a quella parte della miniera cui si rife-

risce il lavoro progettato. Non si può intendere che la rinuncia riguardi tutta la miniera, cioè anche quella parte di essa che non ha che vedere coi lavori che si vogliono dalla maggioranza dei consorziati eseguire.

Senatore PARENZO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

Senatore PARENZO. Io desidererei dall'onorevole ministro proponente e dall'Ufficio centrale qualche schiarimento sul perchè si è abbandonato in questo progetto il sistema, che vige nella nostra legislazione in materia di consorzi, e per il quale, date ai proprietari le maggiori possibili guarentigie contro gli eventuali eccessi della maggioranza e quindi le pubblicazioni dei progetti, il diritto al ricorso, le assemblee, gli statuti, la classificazione, ecc., ecc., ed esaurita tutta questa procedura, la minoranza non ha più il diritto di sottrarsi a contribuire ai lavori che sono necessari all'interesse comune in ragione dell'utile che essa stessa ne trae. La minoranza deve pagare la sua quota di tasse per fare fronte ai lavori utili, come la maggioranza. In questo progetto invece si introduce un diritto della minoranza, il quale è a mio avviso in contraddizione con la nostra legislazione, e domanderei quindi la ragione di ciò. Io non giudico per ora, se questo rispetto ai diritti della minoranza sia più apprezzabile di quanto è disposto dalle leggi vigenti, solo osservo che introduciamo in questa materia dei consorzi una notevole novità, tanto notevole da far nascere il dubbio, ch'essa possa andare contro agli scopi stessi della legge. Se infatti al momento in cui si costituisce il Consorzio sono vari i proprietari che costituiscono la minoranza e che vogliono essere espropriati, la maggioranza del consorzio può trovarsi in condizione di non poterlo fare e di non voler assumersi l'onere di pagare le quote dei dissidenti. L'onere, che si assume per pagare le miniere che si espropriano, può essere più grave di quello che sia l'importanza dell'opera stessa; sicchè la maggioranza si veda costretta a rinunciare all'opera, per non trovarsi aggravata dalle annualità occorrenti ad indennizzare gli espropriati.

Questo pericolo può essere tanto più grave, in quanto si tratti di lavori in sè tecnicamente utili, ma che possono in pratica, dal punto di

vista industriale e commerciale, dare dei risultati economici o finanziari dubbi.

Per cui il proprietario della miniera, che aderisca ad un lavoro, sia bensì disposto a correre l'alea della sua quota di spesa, ma si fermi davanti all'onere che andrebbe ad assumere di dover pagare una, due, dieci quote di miniere spettanti alla minoranza.

Io quindi ripeto, domando all'Ufficio centrale ed al ministro, se non paresse loro più opportuno, qualora non abbiano ragioni per insistere nel sistema che propongono, di applicare alla minoranza dei consorzi minerari le norme stesse, che la legislazione vigente stabilisce per ogni altro consorzio, per le quali, date alla minoranza, tutte le guarentigie possibili, una volta riconosciuta la necessità od utilità di un dato lavoro, debba essa concorrere alle stesse condizioni degli altri nella spesa necessaria, e non già abbia il diritto di essere espropriata.

Io non so quali siano le ragioni speciali, per le quali in questo progetto si abbandona questo sistema.

Senatore MAJORANA-CALATABIANO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore MAJORANA-CALATABIANO. La proprietà delle miniere ha un valore perpetuamente incerto e contingente; le piccole miniere poi, nei tempi che corrono, credo abbiano un valore pressochè nullo.

Ora se voi stabilite il principio che il proprietario della piccola miniera, od anche della grande, deve essere sottoposto a consorzio, e però deve sottostare ad un'annua spesa che può essere ingente in confronto della scarsa probabilità di produzione della cosa sua, non soltanto gli minacciate la confisca di questa, ma quella anche della superficie della terra, se non pure un danno maggiore.

Onde non potrà mai volersi di fare coattivamente assumere un onere certo, di fronte ad un prodotto non soltanto aleatorio ma impossibile se la miniera non si coltiva; onere tale, in moltissimi casi, da rendere difficile il solo rimborso della spesa.

Ecco la ragione per la quale, a mio giudizio, Ministero e Ufficio centrale hanno applicato un concetto assolutamente diverso da quello dei consorzi fin qui istituiti per legge.

E aggiungo chiedendo: per qual ragione non si è potuto creare, ed a parer mio non si creerà mai, il credito minerario?

Per la ragione, che il credito vuole la garanzia di essere pagato; e la miniera non può darla.

Quale perito in fatti, quale associazione di gente pratica, potrà mai anticipatamente stabilire l'ammontare, sia pure approssimativo, delle spese di estrazione, della quantità, oltrechè del valore del prodotto? Di una miniera il cui contenuto è nelle viscere della terra, ignorato sempre fino a lavoro esaurito, nella sua misura e nella qualità, oltrechè nella spesa di produzione?

A serbare, pertanto, un qualche rispetto al principio della proprietà, si è adottato il sistema di evitare che il proprietario sia costretto a partecipare alla spesa, ossia al consorzio. E come mai potrete costringere chi dubita non infondatamente, non solo di perdere tutta quanta la sua proprietà, ma anche la spesa a cui l'obbligata?

Costringetelo pure a qualcosa, poichè nella costituzione dei consorzi minerari vedete il pubblico interesse. Affermate pure che possa essere un motivo infondato quello per cui egli, il proprietario della miniera, si neghi al consorzio; che non sia vero gli manchi l'interesse, sia pretesto che nella coltivazione della sua miniera ei non vi riprenderà la spesa e che non ne avrà inoltre un utile. Ma in cotesto caso ci è il rimedio, vale a dire ci è l'espropriazione.

Se poi la maggioranza del consorzio non vuole espropriare, ciò stesso prova ad evidenza che al proprietario diffidente non convenga consociarsi; i suoi motivi di rifiuto sono fondati. E allora rispettate la proprietà, non costringete il cittadino per supposto suo giovamento, ad un'impresa che di sua natura può superare anche il valore della proprietà che si pretende migliorare.

A me pare che già si faccia un passo molto ardito con la legge che si discute.

Fermiamoci; non andiamo più oltre; evitiamo dal fare e applicare una nuova teoria delle miniere, la quale, con le parvenze di rispettarne e fecondarne il principio della proprietà privata, lo manometta e, insieme ad esso, minacci ben altre proprietà ancora.

Senatore BRIOSCHI, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore BRIOSCHI, *relatore*. Sono d'accordo coll'onor. Majorana: non vi è necessità di uniformità fino a questo punto.

La questione delle miniere e dei fiumi od altre cose simili si può trattare in un modo e nell'altro.

L'onor. Majorana diceva perfettamente quello che può essere una miniera.

Una miniera può essere in tali condizioni che il profitto che può tirarne il piccolo proprietario è così piccolo, che gli conviene di più lasciar la miniera che andar incontro ad una spesa che non potrebbe sopportare.

Mentre ho la parola, bisogna che fissi bene la significazione delle quote, che noi abbiamo già fissata nell'art. 3, il quale dice:

« La responsabilità dei consorziati è limitata nelle proporzioni della quota a ciascuno spettante ».

Quindi mi pare che si possa continuare ad adottare la stessa parola, perchè oramai rappresenta un'idea chiara che il Senato ha già adottata.

Senatore CANNIZZARO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore CANNIZZARO. Mi scusino i miei colleghi, io credo che meriti di essere chiarito se nel concetto dell'Ufficio centrale la parola « quota » val miniera.

Ora qui può nascere qualche dubbio nella interpretazione della legge, perchè i consorzi non si fanno per esercitare la miniera; ciascuno resta proprietario della propria e l'esercita come vuole: i consorzi si fanno per determinati lavori; non sono consorzi in cui si mette in comune l'amministrazione dell'intera miniera. Dio volesse che si potesse riuscire a questo! Sono lavori che si fanno per un pozzo, per una galleria di cui possono profittare diverse miniere.

Dunque non si può dire che la quota sia la intera miniera: se fosse così andrebbe bene; ma in questo caso ciascuno non deve corrispondere che la spesa di quel lavoro fatto in comune, ma è poi padrone di esercitare la sua miniera in quel modo che crede meglio.

Qui dunque pare a me che la parola « quota »

possa dare luogo ad equivoci, il che non avviene nell'articolo 3 già citato...

Senatore BRIOSCHI, *relatore*. Si può dire la quota di consorziato.

Senatore CANNIZZARO... Ma il consorziato non mette che quel tanto che è in proporzione della miniera che rappresenta, ma non la miniera. Ad ogni modo credo che meriterebbe di essere chiarito.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il ministro di agricoltura, industria e commercio.

BARAZZUOLI, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Rispetto all'obiezione sollevata dal senatore Parenzo, mi paiono determinative le osservazioni fatte dal senatore Majorana, accettate dall'Ufficio centrale.

Basta considerare che distinzione si è fatta nell'art. 5 fra il caso in cui la dichiarazione del proprietario di una miniera avvenga all'atto della costituzione del consorzio ed il caso in cui avvenga allorquando il consorzio è già in attività. Giustamente l'Ufficio centrale ha voluto che gli effetti della rinuncia al consorzio siano diversi, ed è naturale che debbano essere diversi, imperocchè la rinuncia a far parte del consorzio avviene quando sono stati eseguiti lavori e spese, che non avrebbero avuto luogo, se chi esercita il dritto di rinuncia non vi avesse preso parte a meno che il consorziato dimostri che l'opera eseguita a spese comuni non sia più necessaria per la sua miniera.

Mi pare che questo fatto porti la perdita di ogni dritto a rimborsi, non è così però per coloro che dichiarano di cedere la proprietà al momento della costituzione del consorzio.

Senatore PARENZO. Domando la parola.

BARAZZUOLI, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Questa disposizione è necessaria specialmente per la Sicilia, dove è tale il frazionamento della proprietà, da dover stabilire che coloro i quali si trovano in certe determinate condizioni possono avere il dritto di liberarsi da un consorzio in cui la quota di concorso sia superiore alla loro parte.

E ciò per quanto concerne l'obiezione del senatore Parenzo.

Mi permetta però l'Ufficio centrale che io insista nel desiderare qualche spiegazione, qualche schiarimento in proposito della parola « quota » quale era nel concetto dell'Ufficio centrale; perchè la formola può dar luogo a discussioni.

L'onorevole relatore mi pare abbia detto che oramai il Senato ha definito la quota, votando l'art. 3.

A me sembra invece che l'art. 3 faccia sentire più vivo il bisogno di dare questo chiarimento, imperocchè mentre nell'ultimo comma dell'art. 5 la parola « quota » starebbe a significare la miniera o parte di miniera messa in consorzio, nell'art. 3 la parola « quota » sta a significare quella quantità di obblighi che ha di concorrere alla spesa comune ciascun membro del consorzio.

Leggiamolo quest'art. 3.

« Nel decreto saranno determinate le opere da eseguirsi, i termini entro i quali dovranno incominciarsi ed ultimarsi, le condizioni del consorzio e le quote di concorso per l'esecuzione delle opere in ragione dell'utile che ciascun consorziato potrà ritrarne ».

Quindi la quota di concorso riguarda l'entità dell'obbligo che il consorziato assume di concorrere nella spesa.

E seguita:

« Le quote di concorso per le spese di manutenzione e di esercizio saranno determinate a principio di ogni biennio in ragione dell'utile che ciascun consorziato avrà ritratto nel biennio precedente.

« La responsabilità dei consorziati è limitata nelle proporzioni della quota a ciascuno spettante ».

Anche qui si parla della quota di concorso che spetta a ciascuno e non già della miniera; per cui la parola quota è qui usata in un significato diverso che potrebbe dar luogo a dubbi e discussioni.

Pregherei quindi l'Ufficio centrale a volere, quando il suo concetto sia questo, eliminare ogni dubbio ed alla parola « quota » sostituirla un'altra più precisa.

Senatore BRIOSCHI, *relatore*. Nell'art. 10 si dice: « quota delle miniere ».

BARAZZUOLI, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Allora bisognerebbe dire: « la quota delle miniere che può profittare dei lavori », perchè una miniera può essere in condizioni che solo una parte ne profitti, mentre significando tutta la miniera potrebbe implicare una ingiustizia a danno del rinunciante.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il signor senatore Parenzo.

Senatore PARENZO. Dubito di non essermi spiegato, perchè mi sono sentito rispondere da tutti e tre gli oratori, l'onorevole ministro, l'onorevole Majorana e l'onorevole Brioschi, che è un rispetto ai diritti della minoranza quello di consentire che il proprietario, anzichè sottoporsi agli oneri del consorzio, possa rinunciare alla propria quota (vi intenderete poi sul valore di questa parola *quota*) quando egli creda che i lavori non gli possano essere proficui.

Ora su questo io non ho fatto alcuna eccezione. Io parlai e parlo della espropriazione delle quote della minoranza, che voi imponete al consorzio, quando sta per costituirsi. Ora questa espropriazione che, ripeto, in nessuna legge che regoli materie analoghe è disposta, a me pare possa finire per andare contro i fini della legge, imperciocchè io intendo, che alcuni proprietari di una o dieci miniere (visto che un lavoro può abbracciare più miniere) si mettano d'accordo in società per trovare i denari occorrenti a fare un lavoro utile a tutti. Ciascuno conserva l'esercizio della propria miniera e contribuisce col *campatico* ad un lavoro di scolo, di strada, di bonifica, ecc. ecc., in proporzione dell'utile che ne risente. Ma non capisco che questo consorzio, che non ha che questo fine determinato di fare un lavoro nell'interesse comune, e dove ciascuno contribuisce in ragione del vantaggio che riceverà, continuando ad esercitare esso stesso la propria miniera, non capisco che questo consorzio possa essere obbligato dalla volontà della minoranza ad espropriare 5, 10, 15 quote di una miniera od altre tre o quattro miniere, se eventualmente si tratti di un lavoro che interessi varie miniere.

Questa amministrazione allora, che non aveva altro scopo che quello di compiere il lavoro ed esigere le tasse dai consorziati per pagarlo, diventa essa stessa esercente industriale delle miniere, in concorrenza coi singoli consorziati! Che se le miniere espropriate si chiudessero, resta pur sempre che i proprietari, che si sono riuniti per fare un lavoro stimato della spesa di 100 lire, sono obbligati a pagarne 150 per pagare le 20 annualità ai proprietari espropriati.

Ora, dicevo, questo concetto della espropriazione è assolutamente contrario a quanto hanno disposto le nostre leggi in materie analoghe. Nè io so trovar diversità tra un lavoro utile a

una o più miniere, e un lavoro utile di bonifica e di scolo. Nell'un caso e nell'altro siamo in dieci proprietari che crediamo utile un determinato lavoro, sull'utilità del quale è pur possibile che ci possiamo ingannare.

Ci riuniamo per fare questo lavoro; la maggioranza s'impone alla minoranza ed esperite tutte le vie di opposizione a questa dalla legge riservate, ciascuno della minoranza, paga come quelli della maggioranza la quota in proporzione dell'utile che risente. Le nostre leggi sui lavori pubblici e sui consorzi stabiliscono il modo come accertare e determinare con giustizia questa proporzione dell'utile risentito, nella formazione della classifica che determina il riparto della spesa. Se c'è uno che non risente alcun vantaggio, non paga; se uno risente un vantaggio piccolo, paga una quota minima; ma questo concetto della espropriazione che si vuole introdurre in questa legge mi pare ripugni al concetto della legge stessa. Se io, proprietario d'una miniera, fossi chiamato a votare un lavoro utile, lo voterei certamente, pronto a pagare la mia quota in proporzione del beneficio che ne risentirò; ma il giorno in cui mi si dicesse: voi restate vincolato a pagare per venti anni una annualità, non per l'esecuzione di quel lavoro, ma allo scopo di pagare la proprietà di altre miniere che si rifiutano a concorrere, perchè il proprietario crede che dal lavoro non risentirà alcun utile, comincierei a fermarmi e far altri conti. Qui non si tratta più di calcolare l'utile del lavoro da farsi in società, si tratta di dover calcolare, se le venti annualità che devonsi pagare pelle miniere espropriate ai dissidenti, daranno poi un utile, e quale, e a mezzo di chi, e via via.

È una cosa assolutamente diversa, alla quale l'organo amministrativo di un consorzio, che si deve occupare esclusivamente dell'esecuzione di un lavoro, può essere inadatto, quando si tratti di aziende industriali. Quando infatti espropriate queste miniere, che ne farete? Bisognerà bene che le esercitate, altrimenti il prezzo dell'acquisto sarebbe denaro perduto. Ed ecco il consorzio che diventa concorrente dei consorziati!

A questi argomenti non mi sono sentito rispondere. Io non vengo però a proporre emendamenti, perchè non è materia nella quale si

possa improvvisare; l'unica proposta che potrei fare sarebbe quella di rinviare l'articolo all'Ufficio centrale, perchè veda, se almeno la espropriazione, anzichè obbligatoria per il consorzio, potesse ridursi a facoltativa. Veda, cioè, il consorzio se gli convenga o no di espropriare le quote o le miniere della minoranza dissidente. Ma nel caso non gli convenga, si applichino le norme che vigono in materia di lavori pubblici; e quindi anche coloro che sono dissidenti siano chiamati a contribuire al lavoro secondo l'utile che risentiranno.

PRESIDENTE. Il signor senatore Guarneri ha facoltà di parlare.

Senatore GUARNERI. I criteri di legge, che preoccupano l'onor. Parenzo, avevano anche preoccupato l'Ufficio centrale, ma lo preoccuparono solo fino al punto di modificare il disegno di legge ministeriale, ma non già sino ad abbandonare i principî che lo ispirano.

Se l'onor. Parenzo facesse il paragone fra il testo originale del detto progetto e le modifiche apportatevi da questo Ufficio, vedrebbe che noi altri abbiamo prestato largo omaggio ai principî da lui propugnati. Infatti, mentre il progetto di legge dava il diritto alla minoranza per tutto il periodo del consorzio di liberarsi dall'obbligo di farne parte, costringendo la maggioranza ad acquistare coattivamente le quote dei membri della minoranza che volevano ritirarsi dal consorzio, noi l'abbiamo limitato all'inizio del consorzio, cioè all'atto di costituzione dello stesso.

E dippiù mentre il progetto di legge non stabiliva criteri per la valutazione delle dette quote ad espropriare, ma lasciava anco indecisa la questione se si dovesse valutare la quota della miniera, anche tenendo conto della maggiore utilità futura, che potevasi ritrarre per la bonifica che era lo scopo del consorzio, noi abbiamo stabilito, che fosse applicata la norma comune che regola l'espropriazione per causa di pubblica utilità, cioè che non si potesse pagare un prezzo maggiore del valore della miniera al momento dell'espropriazione, cioè che non si dovesse tener conto del suo aumento di valore, che avrebbe potuto acquistare per effetto delle bonifiche.

Ed abbiamo aggiunto di più, che mentre la maggioranza era tenuta, secondo il progetto di legge, a pagare in pronti contanti il valore

delle quote espropriate per abbandono volontario delle minoranze, noi abbiamo stabilito che dovessero pagarsi in venti anni. Tutto questo l'abbiamo proposto, perchè ci preoccupavamo anco del concetto pratico dell'onor. Parenzo, di rendere cioè possibili i consorzi obbligatori per volontà della maggioranza degli interessati.

Se s'imponessero infatti oneri gravissimi alla maggioranza, come proponeva lo schema di legge ministeriale, ciò avrebbe difficoltàato la costituzione dei consorzi.

Però tutto questo non poteva indurci a combattere o ad abbandonare il criterio del Governo, cioè la difesa delle minoranze, che in materia mineraria è cosa più seria di quello che non sia negli altri consorzi comuni.

La miniera infatti racchiude più che una incognita. La miniera non si sa nelle sue viscere che tesori racchiuda, e che direzione abbiano quei tesori. Non è raro il caso, che si è costruito in una miniera un pozzo, o una galleria inclinata per la sua lavorazione, che è costato delle centinaia di migliaia di lire, e vi si è applicata una macchina che ha obbligato ad una grave spesa; e poscia ad opera compiuta, dopo qualche tempo di lavorazione la vena del minerale si è esaurita o si è trovata ben lungi in altro giacimento.

Nelle espletazioni delle miniere precipuamente di zolfo, vi hanno tante eventualità di rischi, di sorprese per inondazioni o altro, e di difficoltà tecniche, che non possono sottoporsi a calcolo esatto, ed apprezzarsi anticipatamente, come negli altri consorzi comuni. Che la maggioranza la quale obbliga la minoranza al consorzio abbia questa responsabilità, che dessa assuma degli obblighi derivanti dalla sua iniziativa, ciò si comprende. Ma è dovere di giustizia, che la minoranza abbia delle garanzie contro la gravità di tanti rischi, che son maggiori di quelli che si corrono in tutte altre opere di bonifiche, e sinanco dei rischi marittimi. Ed è per questi enormi rischi, come osservava l'onor. Majorana, che le miniere non trovano credito, e che gli Istituti di credito sono vietati di fare operazioni sulle stesse.

In Sicilia molte Società straniere hanno erogati enormi capitali nella coltivazione delle miniere, e dopo avervi consumato dei milioni, hanno abbandonate le loro intraprese.

Posto tutto ciò, non si può costringere una

minoranza dissenziente a correre quest'enorme alea, e a subirne tutti i rischi, e restarvi sempre legata; così abbiamo stabilito una doppia garanzia per la detta minoranza, cioè che dessa risponda per gli obblighi consortili nei limiti del *valore della sua quota*, e che possa ritirarsi dal consorzio, facendo *abbandono* di questa quota. Senza dubbio tutto questo è deroga al regime dei consorzi stabilito dal Codice, ma lo è per necessità ineluttabile di cose, onde proporzionare le forme, e le modalità di questi consorzi all'indole delle industrie, ed alla gravità dei rischi.

#### Presentazione di un progetto di legge.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il ministro delle finanze.

BOSELLI, *ministro delle finanze*. Ho l'onore di presentare al Senato un progetto di legge approvato dall'altro ramo del Parlamento per « Modificazioni all'ordinamento del Corpo delle guardie di finanza ».

Prego il Senato di volerlo dichiarare di urgenza.

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole ministro delle finanze della presentazione di questo progetto di legge.

L'onorevole signor ministro prega il Senato di voler dichiarare d'urgenza l'esame di questo disegno di legge.

Se non vi sono obiezioni l'urgenza si intenderà ammessa.

Questo disegno di legge sarà trasmesso agli Uffici per il suo esame.

#### Ripresa della discussione.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Di Camporeale.

Senatore DI CAMPOREALE. Dopo le osservazioni fatte dall'onor. Guarneri veramente avrei volentieri rinunciato alla parola.

Una sola considerazione vorrei aggiungere a quelle fatte dal senatore Guarneri ed è questa.

La obiezione che fa il senatore Parenzo si comprenderebbe se tutti i lavori da farsi in una miniera, fossero conosciuti o prestabiliti all'epoca della costituzione del consorzio.

Ma nelle miniere ciò non avviene, il consorzio può essere stato fatto in vista di taluni lavori da farsi; ma in appresso possono essere

ritenuti necessari altri lavori nuovi, diversi da quelli originariamente preventivati. Allora in quale condizione, senza la facoltà datagli dalla Commissione, si troverebbe quel proprietario di miniera, il quale ritenesse che la sua quota di miniera, non ricavi alcun beneficio dalla nuova opera e che s'intendono fare?

È questo un caso che può avvenire assai di frequente ed in vista del quale, pare necessaria la proposta fatta dall'Ufficio centrale, che cioè dato il caso che il consorzio deliberi di fare altre opere, oltre quelle dal quotista consentite e per le quali non trovi la sua convenienza, o creda che il rischio sia maggiore dell'utilità che possa eventualmente ritrarne, in questo caso possa ritrarsi, dal consorzio cedendo ad esso quella quota di miniera a cui i suoi lavori si riferiscono.

Senatore MAJORANA-CALATABIANO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore MAJORANA-CALATABIANO. Io aggiungo, per serenare la coscienza del mio amico Parenzo, questo: il senatore Cannizzaro ha rilevato poco fa che non si tratta di un consorzio di coltivazione delle miniere; si tratta invece, e soltanto di un consorzio di lavori per rendere possibile o più giovevole la coltivazione di esse, a cura, spesa e rischio di ciascun proprietario; di un consorzio che a tutti i proprietari e a ciascuno, volontariamente o coattivamente consorziati, impone bensì una spesa, ma la promette largamente fruttuosa.

Ma se a fare ciò si vuole che la legge costringa a spendere, il proprietario che non può coltivare affatto la miniera perchè non ha nè può procurarsi il relativo capitale, o, anche avendolo, perchè non vuole corrervi il rischio di perderlo; se la legge fa cotesto, secondo me, offende ogni principio di proprietà e di libertà, fa troppo, cioè quello che non deve fare. Nel consorzio di bonifiche di miniera, che abbraccia proprietari che coltivano e che non coltivano, di miniere note e sconosciute, se vi può essere la prospettiva di un'utilità per alcuni, e saranno più facilmente coloro che promuoveranno il consorzio, può mancare affatto per altri, per quelli in ispecie che si vogliono costringere. Quel consorzio non è apportatore di qualsiasi reale e visibile utilità immediata, sia pure minima, come nei consorzi di bonifi-

che di terreni, d'irrigazione, di coltivazione, di rimboschimento; non in tutte le imprese riesce incontestabile la giovevolezza della spesa e l'aumento del valore della cosa cui la si applica.

Qui si tratta di rendere possibile l'esercizio di una miniera; ma, poichè non si può stabilire in diritto il lavoro forzato della coltivazione di essa, ne segue che il proprietario, pur spendendo, perchè costretto dalla legge a contribuire, dovrà spesso anticipare a perdita la sua quota. Ma questo è troppo. Sembra poco all'onorevole Parenzo, lo ha detto; ma non è così.

Nell'agro romano si è tentato di costringere i proprietari a bonificare terreni e a coltivarli, evidentemente con loro pro; e si tratta di proprietari che hanno mezzi, o che facilmente coi loro terreni se li procurerebbero: eppure non si è riuscito; e si sapeva che correvasi ad un insuccesso.

Ma la legge aveva provveduto, e a quale espediente essa era ricorsa? Alla espropriazione. Ma, se per un'impresa di un utile indiscutibile, certo, avete trovato renitente, o in condizioni difficili il proprietario; se nulla, o quasi, all'infuori della limitatissima azione del Governo, assai costosa e poco fruttuosa, si è fatto sotto il pungolo dell'interesse privato che avrebbe potuto giovare dell'associazione libera: come potrete per legge esigere che si coltivi per forza una miniera, quale mezzo di rimborso di una spesa imposta?

Noi in quest'aula abbiamo sentito lamentare l'eccesso della produzione dello zolfo.

La legge vuol prendere l'iniziativa di consorzi che rendano necessaria una più estesa coltivazione di miniere, e ne moltiplichino la produzione; ma con ciò derivando aumento di offerta, non deve venir danneggiato maggiormente il valore del minerale da estrarre e da porre in commercio?

Io dichiaro che del disegno di legge presentato dall'onorevole ministro, non ho altra reminiscenza che quella rimastami da quando esso venne agli Uffici, perchè non ho avuto occasione nemmeno di leggere la relazione dell'Ufficio centrale.

Contro quel progetto trovavo molto da dire; e non mancai di comunicare le mie impressioni all'Ufficio. Ma devo soggiungere che sono ora ancor più dolente di constatare che alcune delle

modificazioni che vi apporta l'Ufficio centrale, lo peggiorano grandemente.

Io avrei conservato perenne al partecipante al consorzio, che non appartenga alla maggioranza che lo ha costituito, il diritto di disimpegnarsi, abbandonando al consorzio stesso la sua miniera che deve però averla pagata a prezzo di espropriazione. Con tuttociò non s'impone lieve sacrificio a lui; viene privato per volontà di legge, benchè previo indennizzo, della cosa sua; perde tutte le spese fatte, in quanto non sieno concesse all'aumento del valore della cosa che cede. Ma in ogni caso non dev'essere lecito, come propone l'Ufficio centrale, di costringere il proprietario a perdere puramente e semplicemente tutte le anticipazioni che ha potuto fare al consorzio fino a quel momento, più la proprietà della sua miniera.

Io, su ciò, sono nell'ordine d'idee del ministro, e voglio sperare che ove si porti avanti questo progetto, si possa ritornare, in ordine alla espropriazione, al concetto di lui.

E per mostrarmi conciliante, adotterei anche il temperamento di dar facoltà al consorzio di consentire il disimpegno del renitente al pagamento dell'ulteriore spesa, ove non lo si voglia espropriare, mantenendo fermo, a suo danno l'obbligo di rimborsare le quote di contributo non pagate, ove più tardi, coltivando la sua miniera, si avvantaggiasse dei lavori fatti a spese consorziali.

Temperamenti cosiffatti sono, a mio giudizio, da adottare, chè risolvonsi in vantaggio anche delle imprese che si vogliono favorire; ma lo andar oltre nella costrizione, è male per tutti.

E qui chiudo le mie brevissime osservazioni, notando che avevo risposto unicamente all'assunto del collega Parenzo, non mi ero occupato di tutt'altro che era stato oggetto della discussione dell'Ufficio centrale e del signor ministro. Ma, essendosi allargata la discussione, ed avendo già la parola, ho voluto manifestare, ma soltanto nella replica, la mia opinione anche sull'altro punto della questione.

Senatore BRIOSCHI, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore BRIOSCHI, *relatore*. Ora bisognerebbe provvedere alla formula di questo comma, che

veramente ha bisogno di essere chiarita essendo di una grandissima importanza.

PRESIDENTE. Il senatore Di Camporeale ha proposto la formola seguente:

« Durante l'esistenza del consorzio ciascuno degli interessati appartenente alla minoranza, potrà liberarsi dagli obblighi inerenti al consorzio, abbandonando al medesimo la sua quota senza diritto ad indennità ».

Senatore DI CAMPOREALE. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore DI CAMPOREALE. La redazione che io aveva proposto e di cui l'onorevole nostro presidente ha dato lettura era anteriore alla discussione che è avvenuta posteriormente; tenuto conto di questa parmi si potrebbe dire così: « Durante l'esistenza del consorzio, ciascuno degli interessati potrà liberarsi da obblighi derivanti da nuove opere progettate dal consorzio, abbandonando al medesimo la sua miniera o quota di miniera senza diritto ad alcuna indennità ».

Senatore CANNIZZARO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore CANNIZZARO. Io con rispetto dei miei colleghi proporrei che questa nuova redazione si presentasse domani.

PRESIDENTE. Il signor senatore Cannizzaro propone che questo emendamento sia trasmesso all'Ufficio centrale, perchè ne riferisca nella giornata di domani.

Pongo ai voti questa proposta sospensiva:  
Chi l'approva voglia alzarsi.

(Approvato).

Veniamo all'art. 6.

#### Art. 6.

Lo statuto del consorzio è obbligatorio e sarà deliberato dalla maggioranza dei consorziati ed approvato dal Ministero di agricoltura, industria e commercio, sentito il Consiglio delle miniere ed il Consiglio di Stato.

Tale statuto deve specificare in base a piani in iscala di 1 a 500 i perimetri delle miniere, cave e torbiere formanti oggetto del consorzio.

Lo statuto deve inoltre stabilire i mezzi per raggiungere lo scopo del consorzio, i diritti e gli obblighi dei soci, le norme di amministrazione, i poteri e la responsabilità degli amministratori.

(Approvato).

#### Art. 7.

L'amministrazione del consorzio obbligatorio ha la rappresentanza del consorzio in giudizio, nei contratti ed in tutti gli atti che lo interessano entro i limiti dei poteri stabiliti dallo statuto.

(Approvato).

#### Art. 8.

Costituito il consorzio obbligatorio, le deliberazioni della maggioranza di esso, nei limiti e secondo le norme stabilite dallo statuto, sono obbligatorie anche per la minoranza dissidente.

(Approvato).

#### Art. 9.

La maggioranza indicata negli articoli di questa legge relativi ai consorzi obbligatori s'intenderà costituita dalla maggiore entità degli interessi rispettivi e non dal numero degli interessati. In verun caso però l'entità della rappresentanza di un consorziato potrà superare la metà dell'intero.

(Approvato).

#### Art. 10.

Ai consorzi obbligatori e facoltativi di miniere, cave e torbiere, costituiti in virtù dei precedenti articoli, può essere accordata, con decreto reale, la facoltà di riscuotere coi privilegi e nelle forme fiscali il contributo dei soci.

La detta riscossione per ciascuno degli interessati appartenenti alla minoranza non potrà in ogni caso esercitarsi che sulla propria quota della miniera, rispetto la quale fu data garanzia ipotecaria all'atto di costituzione del consorzio.

La domanda accompagnata dallo statuto del consorzio e dalla deliberazione dell'assemblea generale dei soci è presentata al prefetto della provincia, il quale la trasmette al ministro di agricoltura, industria e commercio, insieme col suo avviso e con quello dell'ingegnere delle miniere.

(Approvato).

PRESIDENTE. A questo punto, pare a me, che il signor ministro, avendo dichiarato che accettava che la discussione si aprisse sul progetto dell'Ufficio centrale, debba dichiarare all'articolo 11 se ne accetta la soppressione o propone qualche emendamento.

BARAZZUOLI, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Sono quattro gli articoli del disegno ministeriale dei quali l'Ufficio centrale ha proposto la soppressione, perchè tutti e quattro si legano in un concetto e mirano ad un fine: la costituzione dei consorzi obbligatori.

Il Ministero è dolente che la maggioranza dell'Ufficio centrale si trovi con esso in dissenso, mentre in tutte le altre disposizioni è felicemente seguito un accordo che avrei desiderato proseguisse fino all'ultimo articolo della legge.

Il Ministero desidera di sottoporre al Senato le ragioni per le quali credè, e crede ancora, necessaria l'obbligatorietà dei consorzi, se si vuole che l'industria mineraria si riordini in Sicilia, qualora siano esauriti tutti i mezzi per la costituzione dei consorzi volontari, non essendovi altro modo per ottenere una utile coltivazione delle miniere, nell'interesse della salubrità, nell'interesse della sicurezza delle persone.

Se negli articoli proposti dal Ministero vi sono parti le quali possono essere migliorate, se potranno esser proposti temperamenti per i quali il concetto del consorzio obbligatorio possa applicarsi più morbidamente, il Ministero sarà lietissimo di potersi intendere con l'Ufficio centrale.

Se l'art. 14, che ha dato luogo a dubbi sulla sua praticità e della utilità della sua pratica applicazione, si crede opportuno di renderlo più limpido, più pratico, più applicabile di quello che è sembrato, il Ministero sarà felicissimo di potere intendersi con l'Ufficio centrale per studiare quelle formole le quali conducano più facilmente all'accordo e al miglioramento della legge.

Nella relazione della Commissione si dice che essa opinava « che con altri mezzi si potesse agevolare la formazione di quei primi consorzi, senza ledere interessi privati, e soprattutto senza sorprese per le finanze dello Stato ».

Se l'Ufficio centrale avesse creduto opportuno di indicare nella sua relazione quali erano questi mezzi, quali forme concrete avrebbe inteso di dare ai suoi pensieri, io mi sarei fatto un dovere di esaminare le sue proposte con tutta l'attenzione e con tutto il rispetto e sarei stato lieto, quando mi fosse stato possibile, di aderire alle proposte stesse.

Ma io non posso dare giudizi sull'ignoto.

Devo bensì dire che il Governo prima di proporre quello che sembra un rimedio eroico, una operazione cesarea, i consorzi obbligatori, ci ha pensato molto, perchè esso pure comprende il rispetto che si deve al diritto di proprietà, che non è sembrato al Ministero venisse così crudamente violato con le sue proposte. Ci ha pensato e ci ha fatto pensare. Ha voluto interrogare le persone competenti, quelle da cui poteva attingere lumi e consigli; ed il responso, sia degli uomini pratici, sia degli uomini che sanno ugualmente e di pratica e di diritto, è stato tale da incoraggiare il Ministero a questa proposta.

Noi ci siamo rivolti, tra gli altri, alla direzione delle miniere, la quale ci ha risposto nettamente. I consorzi volontari non riuscirete a costituirli; non v'è altra soluzione, se si vuole disciplinare, riordinare le industrie minerarie, che quella del consorzio obbligatorio. Il Consiglio delle miniere ammise la necessità di una azione energica.

Il Governo, indipendentemente da questo, era persuaso che senza qualche provvedimento che sapesse un po' di giusta energia, l'industria mineraria in Sicilia sarebbe rimasta in quello stato in cui è da lungo tempo, con danno dei privati, con danno pubblico e con pericolo della quiete e dell'ordine sociale.

La nostra proposta per il consorzio obbligatorio intese ad ottenere che coattivamente si possano fare certe opere; la nostra proposta, io credo, sia conforme al bisogno.

Innanzitutto noi considerammo, poichè non bisogna farci illusioni, che qui si tratta di una industria che rappresenta la metà del valore minerario in Italia ed alla quale è legata la sorte e la esistenza di circa quarantamila operai.

Dinanzi a questo pensiero, il Ministero doveva venire a far proposte che non uscendo dai limiti del diritto, potessero agevolare la costituzione del lavoro industriale, in guisa che

d'ora in poi cessasse il caos delle miniere di Sicilia.

Sarebbe stato felicissimo il Governo se arrestandosi al concetto pure accettato dal Senato dei consorzi obbligatori per fatto del consenso della maggioranza, avesse potuto sperare che questi avrebbero dispensato dalla necessità di altri rimedi e di altri provvedimenti.

Io dico al Senato che noi coll'aver votato il consorzio obbligatorio, per consenso della maggioranza, se ci arrestiamo qui, non abbiamo votato nulla. Imperocchè io tengo per fermo, e non sono il solo a pensarla così, che non riusciremo a costituire un solo consorzio obbligatorio per volontà della maggioranza. Basta vedere, ed io sarei lieto che gli onorevoli senatori vi ponessero gli occhi, le piante dei diversi gruppi minerari che si trovano in Sicilia. Essi si convincerebbero che la proprietà delle miniere è così sminuzzata, così polverizzata, che in un breve spazio di terra sono tanti e poi tanti i proprietari mezzani e minuscoli di miniere che il supporre si possa riuscire ad ottenere che la maggioranza di essi voglia un consorzio, è il supporre l'impossibile.

Io ripeto che sarei lieto se i signori senatori volessero dare un'occhiata a queste carte, le quali mostrano che quando il Governo dice: o in questo modo, o altrimenti di consorzi è inutile parlarne, dice una forte verità.

Si tenga conto poi che questi consorzi non devono già farsi dove esistono miniere bene ordinate, come ve ne hanno anche in Sicilia, dove pure esistono grandi miniere.

Queste sono, direi, a livello del progresso: ivi sono applicati i meccanismi per l'estrazione dei minerali, per la sicurezza delle persone. Questi consorzi devono essere applicati dove formicolano quelle piccole miniere, le quali, isolate come sono, e senza essere costrette nell'interesse stesso dell'industria e dei proprietari a coalizzare le loro forze, non verrebbero mai ad una conclusione.

Questo soltanto vuole il progetto di legge, e se io non erro, l'art. 11 o 12 è chiaro abbastanza.

Io mi sono domandato: se questa idea dei consorzi obbligatori per ordine dell'autorità sia veramente un'audace novità e quindi possa facilmente ritenersi un'offesa al diritto di proprietà. Non lo credo. Intanto, poichè si tratta

di legislazione, non mi pare fuor di luogo il ricordare al Senato che abbiamo già esempi di consorzi obbligatori per atto di Governo quando si verificano certi estremi e concorrono certe condizioni.

Prescindo dai consorzi obbligatori che espressamente prescrive la legge del 1859 sopra le miniere. So benissimo l'obbiezione che si fa: la legge del 1859 vale per quella parte di territorio italiano in cui, non il diritto romano, ma il diritto di regalia fa del sottosuolo piuttosto una proprietà dello Stato, di quello che la continuazione della proprietà di chi è proprietario del soprasuolo.

Però bisogna considerare, che, anche quando si tratta di questa specie di miniere, l'obbligatorietà del consorzio può estendersi anche al di là dei proprietari delle miniere, imperocchè certe opere devono potersi fare anche al di fuori dell'ambito delle miniere stesse.

Ma prescindiamo anche da questo: noi abbiamo la legge del 1882 sulle bonifiche. Questa legge, se io non m'inganno, in casi molto meno gravi di questi, stabilisce il diritto del consorzio obbligatorio fra privati, in guisa che anche non ricorrendo certe supreme ragioni d'interesse pubblico, pure il consorzio può essere ordinato.

Se il Senato me lo permette, leggerò alcuni punti di questa legge che mi paiono quadrare assai al caso.

La legge del 25 giugno 1882 distingue, come il Senato m'insegna, le opere di bonifica in due categorie: la prima riguarda le opere che provengono principalmente ad un grande miglioramento igienico ed a quelle nelle quali ad un grande miglioramento agricolo trovasi associato un rilevante vantaggio igienico.

Vi sono quelle di seconda categoria, che si eseguono e si mantengono dai proprietari isolatamente, i quali non hanno d'uopo dei requisiti di cui si è parlato per le bonifiche di prima categoria.

L'art. 5 dice: « Le opere di seconda categoria si eseguono e mantengono dai proprietari isolatamente o riuniti in consorzi »; dunque non sono come quelli di prima categoria, in cui può intervenire lo Stato, la provincia, l'ente morale; si tratta di opere cui l'interesse predominante è quello del miglioramento agricolo.

È bene che il Senato conosca come si possono costituire questi consorzi obbligatori, imposti per bonificazioni di seconda categoria.

Art. 14: « Le bonificazioni di seconda categoria si eseguono e mantengono per mezzo di consorzi i quali possono essere volontari od obbligatori ».

Art. 18: « I consorzi obbligatori sono costituiti per iniziativa degli interessati », ecco la prima parte della nostra legge, « delle giunte municipali, » le giunte municipali prendono l'iniziativa di un consorzio fra privati, « delle deputazioni provinciali ed anche dello Stato per mezzo del prefetto ». Ecco un caso in cui in opere riguardanti...

Senatore BRIOGHI, *relatore*. L'igiene...

BARAZZUOLI, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Non è il concetto predominante, l'igiene.

Senatore BRIOGHI, *relatore*. Sicuro, l'igiene, perchè si tratta di terreni paludosi.

BARAZZUOLI, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Perdono: io ho dato lettura dell'articolo in cui si dà la prevalenza al concetto del miglioramento agricolo.

Senatore DI CAMPOREALE. Legga il titolo della legge: « Consorzi obbligatori per la bonifica di paludi e terreni paludosi ».

BARAZZUOLI, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. La bonificazione dei terreni paludosi può avere di mira tanto interessi agricoli quanto interessi dell'igiene.

Ed ecco perchè l'articolo, concernendo la seconda categoria, dice che vi appartengono opere che non hanno i requisiti di quelli della prima, che provvedono principalmente ad un grande miglioramento igienico. Quindi l'igiene non è il concetto assolutamente prevalente.

Ebbene il legislatore ha disposto che può il Comune, la provincia, il Governo stesso promuovere i consorzi. Ora, se si fa la questione rispetto al diritto di proprietà, si dovrebbe dire quando la proprietà s'intendeva in un modo un po' feticista. Ma qui si viola la proprietà, perchè si obbligano i proprietari di terreni più o meno paludosi a riunirsi in consorzio fra loro, e, se non vogliono, per ordine del prefetto. Il prefetto può assegnare un termine, trascorso il quale il Governo può procedere alla costituzione di consorzi anche senza il voto di Consigli comunali e provinciali. Quindi a me sem-

bra che sia assodato nella nostra legislazione il concetto, che, dove concorrano da un lato gli interessi dell'igiene pubblica e dall'altro quelli dell'agricoltura, il Governo è nel diritto, qualora non si associno volontariamente i proprietari, d'imporre certe opere in comune. E ciò che si chiede con questo progetto di legge, col quale non si chiede alcuna rinunzia alla proprietà, ma si domanda soltanto il concorso ad opere da farsi in comune per interesse comune.

La stessa legge del 25 giugno 1882, all'articolo 25, sancisce e ribadisce questo principio con queste parole: « ogniqualvolta un consorzio, sia coi ritardi nell'eseguimento dei lavori, sia con l'inosservanza delle norme stabilite dalla presente legge e dal proprio statuto, compromette il fine pel quale fu costituito, il Governo, sentito il Consiglio di Stato, può per decreto reale sciogliere l'amministrazione ed assumere d'ufficio l'esecuzione delle opere di bonificazione ».

Di questo avremo luogo di parlare quando ci occuperemo dell'articolo 14. Ora vediamo, col progetto di legge alla mano, se le obiezioni, sempre gravi e rispettabili, mosse dall'Ufficio centrale possano avere una risposta.

Sono due le obiezioni, se io non erro, che si fanno all'Ufficio centrale:

1. L'attentato al diritto di proprietà, costringendo i proprietari, sia pur nel loro interesse, a consorziarsi per fare certa opera d'interesse comune.

Si dice: v'è una proprietà privata, non un pubblico interesse; il Governo non ha facoltà d'imporre in consorzi agl'interessati, ai proprietari delle miniere.

Confesso che se si trattasse soltanto dell'utilità economica dei singoli proprietari delle miniere, se si trattasse soltanto di migliorare la coltura delle miniere, comprendo che si potrebbe dire la proposta ardimentosa. Si potrebbe dire: se voi oggi imponete un consorzio per coltivare le miniere in un dato modo, domani si potrà credere che noi faremo una legge perchè sia coltivato un appezzamento di terreno secondo le regole della sana viticoltura.

No, occorre richiamare qui lo scopo vero della legge.

L'art. 11 dice che: « Quando sia riconosciuta necessaria per la regolare coltivazione di due o più solfate vicine la formazione di un con-

sorzio fra i coltivatori di esse per la costruzione e l'esercizio in comune delle opere di cui all'art. 2, il prefetto, sentito l'ingegnere delle miniere, invita i proprietari a deliberare entro un dato termine circa la costituzione del consorzio ».

Quando si parla di costituzione di consorzio per la sana coltivazione, s'intende forse di attenersi soltanto a quella che è la parte economica, a quello che è l'interesse dei proprietari di miniere, all'interesse dell'industria? No.

Ritorniamo all'art 2. Esso dice:

« I proprietari o possessori di miniere, cave e torbiere contigue o vicine, per l'utile coltivazione delle quali siano riconosciute necessarie opere in comune al fine di provvedere allo scolo ed allo esaurimento delle acque, ad agevolare la ventilazione dei lavori, all'estrazione del minerale, alla costruzione delle strade, alla sicurezza ed alla salubrità dei lavori, possono essere uniti in consorzio obbligatorio al fine di eseguire e mantenere le opere medesime, quando sia voluto dalla maggioranza.

Per l'esecuzione delle opere suindicate e di qualunque altra opera riconosciuta necessaria in comune al fine di agevolare l'utile coltivazione di miniere, cave e torbiere contigue, i proprietari e possessori possono unirsi in consorzio volontario, il quale sarà costituito per atto pubblico, a termini degli articoli 658, 660 e 661 del Codice civile ».

Ora chi consideri questo articolo vi trova scolpito il pensiero del Governo, che principalmente mirava all'oggetto di pubblico interesse, la salubrità, la sicurezza delle persone...

Senatore BRIOSCHI, *relatore*. C'è una legge speciale che provvede.

BARAZZUOLI, *ministro di agricoltura, industria e commercio*... Questa è a compimento. Intanto si ammette, e non si può non ammettere, che queste opere per le quali si chiede il consorzio obbligatorio, sono opere non solamente di utile privato, ma d'interesse pubblico e generale.

Voi, o signori, conoscete meglio di me quello che minaccia, quello che è avvenuto nelle molteplici solfate della Sicilia per essere esercitate come sono esercitate.

Noi ci ricordiamo che nove anni fa pei mali lavori avvenne un grande disastro che portò 68 vittime. Anche recentemente abbiamo avuto

un disastro con quattro morti ed otto feriti. Ora, quando si tratta di provvedere allo esaurimento dell'acqua, si tratta una questione di sicurezza e di igiene; di agevolare la ventilazione dei lavori, si tratta di igiene, imperocchè la salute dell'operaio è collegata collo stato della miniera e colle condizioni di respirabilità in cui essa è. Quando si parla di estrazioni dalle miniere, non si tratta dell'atto materiale dell'estrazione affinché il materiale venga in commercio, ma l'estrazione dalle miniere vi richiama la questione della salute dei ragazzi che fanno il trasporto a spalla del minerale, della salute delle generazioni. Ora voi potete con un consorzio condurre le cose in modo che possa cessare questo sacrificio continuo dei giovanetti che trasportano sulle spalle il materiale dal fondo della cava...

*Una voce*. C'è una legge sul lavoro dei fanciulli.

BARAZZUOLI, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. La legge stabilisce certe norme determinate, non vieta già il lavoro dei fanciulli nelle miniere.

Senatore FERRARIS. Ma se non si eseguisce questa legge.

BARAZZUOLI, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Ragione di più se non si eseguisce, ed ha ragione l'onore Ferraris di dire che non si eseguisce la legge, ed io ne so qualche cosa, perchè ho dovuto presentare un progetto di legge sul lavoro delle donne e dei fanciulli, che è dinanzi alla Camera dei deputati, ma ho dovuto fargli anche il corredo di un progetto di legge senza il quale noi potremmo vietare quanto si vuole. Finchè noi non avremo e ispettori e mezzi di verificare se la legge è violata, accadrà quello che è accaduto finora.

La legge non impedisce il lavoro dei fanciulli; e questa è una questione di umanità, una questione che involve un altissimo interesse pubblico.

Ora io domando: se si possono imporre i consorzi per la bonifica di terreni più o meno paludosi, perchè c'è di mezzo una ragione igienica, domando perchè non si devono potere imporre consorzi per le miniere, quando accanto alla ragione dell'igiene c'è quella della sicurezza delle persone; e gli egregi senatori siciliani possono dire in che trepidazione è stata testè la direzione delle miniere

per la riapertura di certe miniere in cui, sviluppatosi l'incendio, si è dovuto applicare il provvedimento della chiusura; ed oggi si è dovuto ritornare a quel provvedimento, che non sarebbe stato necessario qualora il lavoro fosse stato condotto secondo le regole dell'arte.

Io non comprendo come si possa dire che vi è una vera e propria offesa alla proprietà. Si riconosce che siamo in materia d'ordine pubblico e d'interesse sociale, quando si riconosce il diritto di espropriazione coll'art. 1<sup>o</sup>, e non si ammette allorquando vi è la ragione della necessità pubblica insita in questa legge.

Non si può dire che noi con questa proposta abbiamo attentato alla proprietà.

Audiamo oltre. Si dice: noi ammettiamo bensì il consorzio obbligatorio per volontà della maggioranza. Ma se violazione del diritto di proprietà vi fosse, ci sarebbe egualmente per la costituzione dei consorzi per volontà della maggioranza, perchè saranno imposti alla minoranza. Una delle due, o non si deve ammettere nemmeno il consorzio per volontà della maggioranza, se si vuole evitare il pericolo di toccare anche da lontano la proprietà, o se si ammette per questo, si deve ammettere anche quello per legge. Se vi sono nove quote di interesse in un senso ed otto in un altro, gli otto dovranno subire quella che si è chiamata lesione di un diritto, solo perchè otto rappresenta uno di meno di nove?

Se la maggioranza può disporre, in onta alla volontà dei meno, non comprendo perchè si debba dire che è offesa la proprietà soltanto nel caso in cui è il Governo che impone.

Il Governo è venuto nella proposta del consorzio obbligatorio appunto in seguito a queste considerazioni, le quali, sia di fronte alla legislazione attuale, sia di fronte alla necessità e alla natura delle opere, lo hanno persuaso che non si attentava al diritto di proprietà; che si faceva cosa buona ed utile e senza la quale noi dovremo vedere ancora per lungo tempo l'industria mineraria in Sicilia travagliata dalla crisi, dalle incertezze, dalle sospensioni di lavoro e dai disastri.

Il Governo poi ha usato tutte le cautele perchè vere e proprie lesioni non si verificassero; ha circondato la costituzione del consorzio obbligatorio di tali e tante guarentigie da non

doversi impensierire per la intangibilità del diritto sacro della proprietà.

E infatti l'art. 12 dice:

« Qualora entro il termine fissato il consorzio non sia stato deliberato o sia stato rifiutato, il prefetto ne riferisce al ministro di agricoltura, industria e commercio ».

E che fa il ministro? Forse, sulla sola proposta del prefetto e perchè i proprietari hanno ricusato di riunirsi, ordina il consorzio, perchè si è persuaso dell'equità del consorzio stesso? No; il ministro, « sentito il Consiglio delle miniere ed il Consiglio di Stato, decide e dove prescrive la formazione del consorzio, fissa, col relativo decreto, il termine entro il quale il consorzio dovrà costituirsi ».

Si potrebbe quasi dire che si è proceduto coi piè di piombo.

E basta questo? No, imperocchè per l'articolo 15 si stabilisce: « Contro i decreti di cui agli articoli 3 e 12 e contro lo Statuto di cui all'art. 6, gli interessati potranno produrre reclamo avanti la quarta sezione del Consiglio di Stato », e la quarta sezione vedrà allora se vi è inutile coazione del proprietario, se c'è una offesa al diritto di proprietà, se l'interesse è tale e così prevalente da dovere per la salute pubblica passare sopra anche a qualche piccolo interesse privato.

Ora, con questo insieme di cose, a me sembra che si possa, con animo tranquillo, e sicuro procedere alla votazione del progetto, anche in quanto riguarda i consorzi obbligatori od imposti.

Segue poi la seconda obiezione, quella cioè che può nella sua attuazione il consorzio obbligatorio dar luogo a difficoltà di pratica esecuzione; può dar luogo a sorprese per la finanza dello Stato, come è detto nella relazione dell'Ufficio centrale; lascia per lo meno incerto del chi in definitivo pagherà.

Io ho già notato fin dal principio che questo mio discorso è poco preparato perchè ho potuto leggere la relazione soltanto a mezzogiorno.

Senatore BRIOSCHI, *relatore*. La relazione fu distribuita fin da ieri mattina.

BARAZZUOLI, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Al Ministero non è giunta che questa mattina alle 11 la relazione dell'Ufficio centrale.

PRESIDENTE. La relazione dell'Ufficio centrale sono due giorni che venne distribuita. Sarà un disagio, signor ministro.

BARAZZUOLI, *ministro d'agricoltura, industria e commercio*. Ho parlato di discorso impreparato, perchè non ho avuto tempo di leggerla prima.

Ho detto, fin dal principio del mio discorso, che qualora si potesse trovare modo e forma per le quali il consorzio obbligatorio potesse funzionare più regolarmente, più sicuramente, io sarei lietissimo di seguire i suggerimenti e aderire alle proposte che farà l'Ufficio centrale.

Il Governo può tenere al concetto perchè è intimamente convinto della sua assoluta necessità, ma può aver errato nelle sue modalità. Può altra maggiore esperienza suggerire temperamenti e consigli o intorno ai quali mi pongo sempre agli ordini dell'Ufficio centrale.

A me non sembra nè di difficile esecuzione, nè molto meno pericoloso per la finanza dello Stato; e ne dirò le ragioni, pronto a ricredermi qualora si trovi un mezzo migliore.

Che cosa si dice nell'art. 14?

« Qualora il consorzio non cominci l'esecuzione delle opere o non le compia nei termini fissati, il prefetto nomina un commissario, il quale assume la rappresentanza e l'amministrazione del consorzio ».

Come nei consorzi per il mantenimento dei lavori di bonifica, il Governo può, esso che non è interessato materialmente, esso che non concorre neppure per un centesimo, può prendere esso addirittura l'amministrazione; lo che equivale alla nomina di un commissario.

« Il commissario, fatta eseguire la stima dei lavori dall'ingegnere delle miniere, invita ciascuno degl'interessati a depositare presso una Cassa pubblica tutta o parte della quota rispettiva di spesa e fa eseguire direttamente i lavori. Non effettuandosi il deposito, o quando nella esecuzione dei lavori sia stata sorpassata la somma prevista, la relativa riscossione, sull'ordinanza del prefetto sarà fatta colle norme stabilite per la esazione delle contribuzioni dirette ».

Certo possono, sia al commissario come al naturale amministratore del consorzio, sopravvenire difficoltà per la morosità dei soci; la quale può rendere necessari degli uffizi, sospendere gl'incassi delle quote dei singoli soci,

può rendere necessario il ricorso alla legge per l'esazione delle contribuzioni dirette.

Questo stato di cose, anche possibile coi consorzi a maggioranza, non ha spaventato l'Ufficio centrale, il quale ha considerato che in queste cose non è come navigare in un laghetto, ci sono sempre difficoltà. Questa non è una ragione per cui non si prendano provvedimenti. Vediamo se per i consorzi concernenti le miniere c'è veramente questa grave difficoltà, se non si vuol dire impossibilità, di fare amministrare in certi casi dal commissario senza alcun'ombra di pericolo per le finanze dello Stato. Se si trattasse di consorzi per bonifiche, per acque, io comprenderei l'obbiezione. Il commissario o il Governo che amministra, che ha bisogno d'incassare dai soci morosi, certo non può prendere le acque e venderle, perchè le acque di bonifica non sono nè quelle di Montecatini, nè quelle di San Gemini. Ma qui noi siamo in tema d'industria solfifera, la quale ogni giorno dà il suo prodotto.

Potrete voi non avere spesso neppur bisogno di fare appello all'esattore per costringere al pagamento delle quote, vi è la merce che vi garantisce.

Senatore BORDONARO. Ma vi è bisogno di anticipi per fornirla.

BARAZZUOLI, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Oggi le miniere producono o no lo zolfo? Se lo producono oggi perchè non lo produrranno domani?

Senatore BORDONARO. Perchè trovano sovventori che danno denaro; il Governo dovrebbe fare lo stesso.

BARAZZUOLI, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Lo zolfo man mano che si cava si può depositare nei magazzini generali che stanno per formarsi.

L'onor. Bordonaro sa che dinanzi la Camera vi è un progetto di legge per la creazione dei magazzini generali dove si può depositare la merce e dove sulla merce si può avere una anticipazione.

Ora ha due mezzi l'esattore, o la merce, o l'azione che ha l'esattore quando si tratta di consorzi come per le bonifiche. Ora se questo si può fare per i consorzi di bonifica, perchè non si deve fare per i consorzi obbligatori delle miniere e delle solfere? Quindi sembra al Ministero che l'art. 14 possa essere approvato,

tanto più poi che non vi è danno per lo Stato, perchè lo Stato non è obbligato ad intervenire con mezzi suoi, e non può incorrere in alcuna responsabilità.

A me sembra, ripeto, che l'art. 14 possa essere approvato; ma se l'Ufficio centrale crede di suggerire altri mezzi coi quali sia più facile l'applicazione, sarò molto lieto di far mie le proposte venute da chi ha maggiore esperienza di me.

Io vi ho detto, forse un po' confusamente, le ragioni per le quali il Governo ha creduto di far bene, proponendo questi articoli, e credo che senza queste disposizioni non si possa nemmeno cominciare l'impresa di una utile e sana riforma dell'industria mineraria in Sicilia.

Io prescindo anche dalla invocazione di leggi consimili: io la ragione la trovo nell'indole delle opere e nella qualità delle cose a cui queste opere sono connesse, e la ragione la trovo nella evidente necessità di provvedere all'industria mineraria, all'effetto, sia di garantire la sicurezza delle persone che lavorano nelle miniere, sia di evitare i pericoli che minacciano, così come sono esercitate, la salute privata e pubblica.

Per me basta questo per giustificare la necessità del consorzio obbligatorio per opere, che lo stesso Ufficio centrale non potrebbe non riconoscere di pubblica utilità, perchè ha ammesso: 1° per queste si possa procedere ad espropriazione di pubblica utilità; 2° che si possano ammettere i consorzi obbligatori per la volontà della maggioranza, con obbligo quindi alla minoranza di sottostare alle sue deliberazioni, come tutti devono sottostare al consorzio obbligatorio stabilito per questa legge.

Pur desideroso di trovare una conciliazione, per il momento sono costretto a dichiarare che il Governo ritiene sempre buono e degno dell'approvazione del Senato il suo progetto in questa parte, nella quale non ho potuto trovarmi d'accordo coll'Ufficio centrale.

PRESIDENTE. Ora ci sarebbero diversi oratori iscritti. Io proporrei che si rimandasse la seduta a domani.

Non ci è nulla in contrario?

La parola è all'onorevole relatore.

Senatore BRIOSCHI, *relatore*. È inutile supporre un accordo possibile sopra gli articoli 11, 12, 13 e 14.

Io dico di più: che la calorosa difesa di quegli articoli fatta dal signor ministro, ha soppresso tutti gli altri articoli della legge, perchè quando dice che il primo consorzio sarà impossibile che si costituisca, distrugge tutto il resto della legge: noi siamo quindi volenterosissimi di arrivare al risultato; alla costituzione cioè di questi consorzi: ma i consorzi coattivi, come l'ha immaginati il ministro, non esistono in nessuna legge italiana.

Quando lo Stato vi dice: il decimo, il ventesimo, centesimo di spese, capisco che possa imporre condizioni: ma quando lo Stato non dà nulla, non c'è ragione che imponga ai privati condizioni di consorzi. Quindi non è possibile un accordo su questo punto.

Invece noi abbiamo qualche proposta a fare; ma sarebbe forse meglio che le facessimo dopo una riunione del signor ministro con l'Ufficio centrale.

E se queste proposte non le abbiamo ancora fatte si è perchè esse sono tali, che non possono essere avanzate per nostra iniziativa. E si capisce subito di che specie sono.

Per conseguenza termino proponendo di sospendere la discussione del progetto di legge fino a quando l'Ufficio centrale non si sia messo d'accordo col Governo

PRESIDENTE. Il signor senatore Brioschi, relatore, propone di sospendere la discussione del progetto di legge fino a che un accordo tra il Governo e l'Ufficio sul medesimo non sia intervenuto.

Per lo stato dei lavori del Senato, sospesa la discussione di questo progetto di legge, dovrei domani mettere all'ordine del giorno le cinque leggi presentate dall'onorevole guardasigilli, delle quali furono distribuite le relazioni; ma l'onorevole guardasigilli mi ha pregato ora di pregare a mia volta il Senato di sospendere a questa discussione.

E però vengo all'ultima illazione, che cioè io debbo necessariamente dichiarare che il Senato sarà convocato con avviso a domicilio quando si potrà continuare nella discussione della legge sulle espropriazioni e consorzi minerari, o quando i signori relatori abbiano riferito sugli altri sei disegni di legge, di cui ancora si aspettano le relazioni.

Pongo dunque ai voti il rinvio della discussione di questo progetto di legge fino a quando

si saranno su di esso concertati il Governo e l'Ufficio centrale.

Chi approva il rinvio, si alzi.

(È approvato).

Senatore BORDONARO. Piuttosto che convocare il Senato a domicilio, nella speranza di potersi mettere d'accordo domani, si potrebbe convocare per dopo domani.

PRESIDENTE. Domani incominciano nell'altro ramo del Parlamento certe discussioni alle quali deve intervenire il presidente del Consiglio, perchè egli è in causa; quindi l'onor. presidente del Consiglio dovendo pure intervenire alla discussione di questo progetto di legge, ho creduto di proporre il rinvio a quando l'Ufficio centrale mi dirà di essere pronto.

Intanto prego i signori senatori di volersi riunire negli uffici domani alle ore 15, prima per costituirsi, e poi per l'esame del progetto di legge:

« Termine all'esercizio delle azioni di rivendicazione e di svincolo dei beni costituenti la dotazione di benefizi e cappellanie di patronato laicale soppressi colle leggi anteriori a quella del 15 agosto 1867, n. 3848 ».

#### Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione, e prego i signori senatori, segretari, di procedere alla enumerazione dei voti.

(I signori senatori, segretari, procedono alla enumerazione dei voti).

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto dei seguenti progetti di legge:

Procedimento speciale in materia di contravvenzioni:

Votanti . . . . .	95
Favorevoli . . . . .	58
Contrari . . . . .	36
Astenuti . . . . .	1

(Il Senato approva).

Tramvie a trazione meccanica e ferrovie economiche:

Votanti . . . . .	94
Favorevoli . . . . .	72
Contrari . . . . .	21
Astenuti . . . . .	1

(Il Senato approva).

Prego i signori relatori di quei progetti di legge sui quali non fu ancora riferito, di voler mettere il Senato in condizione di poter tenere sedute e discutere i progetti stessi, alcuni dei quali stanno davanti a noi da oltre un anno.

La seduta è sciolta (ore 18 e 50).